



## **POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA MATERIA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. PNRR**

**Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118**

### *Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata*

Il provvedimento legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n.118. Al riguardo, come noto, l'ambito di intervento della Riforma incide significativamente sulle competenze dei Comuni e delle Città Metropolitane.

Pur apprezzando la disponibilità del Governo e le modifiche già accolte nel testo oggi all'ordine del giorno della Conferenza, si ritiene assolutamente necessario per le connessioni con la materia delle gestioni in house e con le specifiche discipline di settore, chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla riforma in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici (articolo 5 comma 2), al Trasporto Pubblico Locale ( artt. 4 e 32) e alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società in house ( articolo 17), su cui in particolare gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario.

Per questi motivi, nello spirito di leale collaborazione ed al fine di non ostacolare l'iter del provvedimento, peraltro attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **esprimono avviso favorevole all'intesa** con la condizione di avviare immediatamente un Tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di correttivi sulle disposizioni surrichiamate.

Si richiede che il Tavolo si riunisca in tempo utile per l'espressione finale del parere delle Commissioni parlamentari.

Al riguardo, nel manifestare la completa disponibilità della Conferenza, si sottopongono alcune proposte emendative.

\*\*\*\*\*

Proposte emendative:

1) Articolo 4

*"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, in quanto espressione di principi generali. Sono fatte salve le discipline di settore coerenti con i richiamati principi".*

**Motivazione**

L'art. 4 stabilisce la prevalenza delle disposizioni contenute nel presente decreto sulle normative di settore, escludendo esplicitamente solo i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, per il fatto che le rispettive disposizioni di settore sono attuative del diritto dell'Unione europea. La modifica proposta si rende necessaria considerato che anche altre normative di settore, tra cui, in particolare il TPL, sono disciplinate da normativa direttamente attuativa del diritto UE.

2) Articolo 32

L'articolo 32 è sostituito con il seguente:

*1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II, del presente decreto, laddove integrative della normativa di settore, attuativa del diritto dell'Unione Europea.*

**Motivazione**

L'art. 8 della legge annuale concorrenza 2021 e il presente decreto attuativo intervengono su un settore che, come si è detto sopra, è già disciplinato da una normativa attuativa del diritto europeo. Ulteriori previsioni, soprattutto in assenza di un testo di riordino, generano molta confusione interpretativa riguardo le norme da considerare integrative o meno di quelle attualmente vigenti.

Pertanto, si ritiene opportuno almeno restare nell'ambito della delega, che non riguarda tutti gli aspetti disciplinati dal Titolo II, cui l'attuale formulazione dell'art. 32 rimanda, ma solo le modalità di gestione e affidamento, di cui al capo II.

### 3) Articolo 5

Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le Regioni possono incentivare, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, le aggregazioni volontarie degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”.

### **Motivazione**

L’emendamento è necessario in quanto l’articolo 5 riferendosi a una “possibilità”, per altro non negata dall’attuale disciplina, rispetto alla revisione degli ambiti ottimali (nemmeno, in prospettiva, successivamente all’abrogazione dell’art. 3-bis, d.l. 138 del 2011), si interseca con le discipline di settore e rischia di riaprire il tema (appunto quello della definizione degli ambiti/bacini) che oggi parrebbe in fase di assestamento. Inoltre, non appare condivisibile l’invito a una tendenziale “regionalizzazione” dell’organizzazione dei SPL a rete, esplicitando anche in relazione al ruolo tecnico delle Province che non appare in linea con gli obiettivi e la regolazione attuale dei SPL a rete. La proposta prevede invece un ruolo propositivo delle regioni attraverso l’incentivazione a meccanismi di aggregazione piuttosto che una mera e difficoltosa revisione.

### 4) Articolo 17

Il comma 2 dopo le parole “deliberazione di affidamento del servizio”, sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’art. 14” nonché le parole: “anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9” sono soppresse ed, infine, le parole: “tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30” sono soppresse.

Il comma 3 è soppresso.

al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole “Per i servizi pubblici locali a rete”, eliminare le parole “alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore,” e sostituirle con le seguenti parole: “il piano economico-finanziario da allegare alla deliberazione di affidamento del servizio ai sensi del precedente articolo 14”

l’ultimo periodo è soppresso.

## **Motivazione**

La norma prevede ulteriori oneri amministrativi, già disciplinati dalle normative vigenti (d.lgs 50/2016, art. 192 c.2, d.lgs 175/2016 e d.l. 77/2021) e non coordinati tra loro.

L'emendamento al punto 1) è volto a semplificare gli oneri amministrativi, già disciplinati dalle normative vigenti (d.lgs 50/2016, art. 192 c.2, d.lgs 175/2016 e d.l. 77/2021) e non coordinati. Ciò crea difficoltà attuative per gli enti locali. Per finalità di trasparenza ed esigenze di finanza pubblica, tanto la disciplina in materia di contratti pubblici quanto quella in materia di società partecipate (TUSP e Legge 118/2022), contengono una notevolissima mole di adempimenti comunicativi, preventivi, motivazionali in capo agli amministratori locali.

L'emendamento al punto 2) è necessario al fine di eliminare la farraginoso previsione del decreto unitamente agli adempimenti legati alla pubblicazione dei contratti per gli affidamenti in house sopra soglia europea.

La proposta, al punto 3) mira ad assicurare l'acquisizione di un piano economico finanziario comprensivo di tutti gli elementi peculiari delle gestioni in house evitando le duplicazioni di costi.

Roma, 30 novembre 2022